

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2188)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1967 (V. Stampato n. 3808)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CORONA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 aprile 1967*

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 750 e n. 751

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno

1965, n. 750, sono rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1966:

Gruppo 1°	L.	105.000
Gruppo 2°	»	95.000
Gruppo 3°	»	78.000

Art. 2.

Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 751, sono rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1966:

Gruppo 1°	L.	105.000
Gruppo 2°	»	95.000
Gruppo 3°	»	78.000

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per il periodo 1° gennaio 1966-31 dicembre 1967, in lire 76.100.000 — di cui lire 62.200.000 relativo al personale dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e lire 13.900.000 relativo al personale del Ministero del turismo e dello spettacolo — si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.